



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge del 29 dicembre 1988, n. 554, e, in particolare, l'art. 7 che ha previsto, nell'ambito delle Amministrazioni civili dello Stato, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale;

VISTO il D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117, che ha disciplinato il rapporto di lavoro a tempo parziale;

VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione;

VISTO il C.C.N.L. 2019-2021 del comparto Istruzione e Ricerca e, in particolare, l'art. 39, co.4, ove è stabilito che *"l'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale"*;

VISTO altresì l'art. 39 del C.C.N.L. comparto scuola, stipulato in data 29 novembre 2007, ove è stabilito, con riferimento al personale docente ed educativo, che *"l'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima"*;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997, concernente *"disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola"*, nello specifico, l'art. 6 che prevede di determinare, in relazione al numero delle domande stesse, il contingente di posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 55 del 13 febbraio 1998, relativa alle *"Disposizioni integrative dell'OM n. 446 del 22.07.1997 riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola"*;

VISTA la Circolare Ministeriale n. 45 del 17 febbraio 2000 avente ad oggetto il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale della scuola;

VISTO il proprio decreto n. 2383 del 07/05/2024 di determinazione della dotazione organica provinciale per l'a.s. 2024/25 del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado;

VISTO il provvedimento prot. n. 2597 del 17.05.2024 di pubblicazione dei movimenti, rispettivamente, dei docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado, per l'anno scolastico 2024/2025;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3517 del 27.06.2024 con il quale veniva determinato il contingente di posti per il personale docente, da destinare alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e con cui venivano approvati gli elenchi graduati delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o di rientro a tempo pieno;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza

VISTO l'allegato A del decreto ministeriale n. 158 del 31.07.2024, recante *“Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/25”* e, in particolare, il par. A12, ove è previsto che *“È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, nel rispetto dei contingenti di cui all'articolo 6, comma 1, dell'Ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997. La sottoscrizione del relativo contratto deve avvenire con il dirigente dell'istituzione scolastica assegnata, dopo l'assunzione in servizio. Le ore residue di insegnamento rese disponibili a seguito della costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale rappresentano disponibilità utili al conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024. A tal proposito, nella scuola primaria si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 2024; nella scuola secondaria, se inferiori a 7 ore, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della medesima Ordinanza. La medesima disciplina si applica ai docenti assunti sulla base della procedura disciplinata dal Decreto ministeriale n. 111 del 2024”*;

CONSIDERATE le domande presentate dal personale docente individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo volte ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza dall'a.s. 2024/2025;

CONSIDERATE altresì le domande presentate dal personale docente individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato (annuale e fino al termine delle attività didattiche) volte ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza dall'a.s. 2024/2025;

CONSIDERATE le domande di modifica dell'articolazione oraria del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale docente, corredate dal parere favorevole del dirigente scolastico dell'Istituzione scolastica di titolarità, presentate a seguito dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto del personale docente per l'a.s. 2024/2025;

CONSIDERATI i pareri formulati dai dirigenti scolastici di titolarità dei richiedenti;

CONSIDERATI i contingenti residui per la trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, così come determinati con proprio provvedimento prot. n. 3517 del 27.06.2024, anche in esito all'autorizzazione alla stipulazione di rapporti di lavoro a tempo parziale concessa al personale docente neo immesso in ruolo;

VISTO in particolare, l'art. 5, comma 1, dell'O.M. n. 446 del 22.07.1997;

DISPONE

L'approvazione dell'elenco graduato delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza dall'01.09.2024 o, comunque, dalla data di effettiva presa di servizio, del personale docente, individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo, nonché del personale docente individuato quale destinatario di contratto a tempo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza

determinato (annuale e fino al termine delle attività didattiche) **per la scuola secondaria di primo grado**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato Piacenza per il riscontro di competenza ed è pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Ufficio Scolastico Provinciale con valore di notifica nei confronti degli interessati ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
GROSSI ANDREA